

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3030

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOFFARDI INES, MARCHETTI, VAGHI, SANGALLI, SISTO,  
VECCHIARELLI, de STASIO, FORNALE, PREARO, SORGI,  
GIRARDIN, GIORDANO, BALASSO, TRAVERSA**

*Presentata il 2 febbraio 1971*

Estensione dei benefici della legge 28 marzo 1968, n. 371, integrati dalla legge 25 luglio 1970, n. 289 — agli ufficiali di complemento delle tre Armi fino al 40° corso AUC

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli ufficiali di complemento delle tre Armi in questi anni hanno beneficiato di un provvedimento legislativo atto ad acquisire il diritto ad un minimo di pensione. Molti non hanno però potuto beneficiare della legge 28 marzo 1968, n. 371, perché privi dei requisiti richiesti e sono stati collocati in congedo non appena compiuti i cinque anni di ferma sottoscritta, come prevede l'articolo 7 della sopra menzionata legge; altri, posti precedentemente in congedo, sono stati richiamati perché beneficianti della legge 25 luglio 1970, n. 289, altri, infine, non potendo usufruire di analoghe provvidenze legislative, vengono posti in congedo definitivo.

Non possiamo dimenticare obiettivamente questi ultimi, ai quali non è stato attribuito alcuno strumento procedurale per assicurare una continuità di permanenza e vengono forzatamente immessi nella vita civile con un bagaglio di esperienza utile solamente nell'ambiente militare e con una età che varia dai 26 ai 28 anni. Poiché è assurdo pensare che un inserimento nella vita possa essere immediato o mediamente possibile, bisogna concludere e derivare che aumenterà il nume-

ro dei « disadattati » protesi alla ricerca affannosa di una occupazione che per svariati motivi, non ultimo l'età, è assai difficile trovare. Alcuni, formatasi già una famiglia, si trovano nell'impossibilità di mantenerla e sono costretti a fare lavori molto umili per far quadrare il bilancio familiare. D'altra parte l'impegno morale assolto dallo Stato per educare la coscienza di questi giovani alle responsabilità militari nonché l'onere finanziario sopportato per la loro istruzione e le diverse specializzazioni, vengono ad essere frustrati dalla cessazione dell'apporto di questi ufficiali, per rimpiazzare i quali, l'amministrazione militare deve impiegare altri mezzi finanziari. Sarebbe, inoltre, veramente iniquo non riconoscere il tributo dato alla Patria, anche se in un periodo di pace, da questi ufficiali, specialmente da quelli che hanno operato nelle zone di confine ove peraltro non è escluso il terrorismo.

Non si tratta quindi di creare condizioni di privilegio nel concedere una possibilità di permanenza nell'esercito a coloro i quali, trascorso il periodo della leva obbligatoria, presentano domanda di rafferma, bensì di un riconoscimento che miri a non interrompere

un cammino intrapreso, a non mutilare con un taglio netto l'avvenire di questi giovani che soli, in ritardo e con pochi mezzi si troverebbero a dover lottare per la sopravvivenza.

La presente proposta di legge tende a garantire giuridicamente i beneficiari non trascurando di tutelare gli interessi dello Stato. Un immediato quanto doveroso provvedimento

in favore di questi giovani avrà il merito di aver risolto non solo il problema degli interessati, ma anche quello di aver evitato che altri disoccupati vengano ad aggiungersi ingrossando quelle file che già rappresentano un triste spettacolo quotidiano ed una piaga per la nostra società.

Confidiamo in una sollecita approvazione della proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Agli ufficiali di complemento delle tre Armi fino al 40° corso AUC compreso, fatto salvo il grado militare già acquisito, vengono estesi i benefici della legge 28 marzo 1968, n. 371, integrati dalla legge 25 luglio 1970, n. 289.

### ART. 2.

Gli ufficiali di complemento delle tre Armi fino al 40° corso AUC, che all'entrata in vigore della presente legge si trovino già collocati in congedo o in stato di pre-congedo, sono invitati dall'Amministrazione militare ad usufruire dei benefici di cui alla presente legge.